

**Codice penale svizzero**  
**Codice penale militare**  
**(Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale)**

del 21 giugno 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 2012<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

**1. Codice penale<sup>2</sup>**

*Art. 97 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

**2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>3</sup>**

*Art. 55 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

<sup>1</sup> FF **2012** 8119

<sup>2</sup> RS **311.0**

<sup>3</sup> RS **321.0**

- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 luglio 2013<sup>4</sup>

Termine di referendum: 10 ottobre 2013

<sup>4</sup> FF 2013 4023